Comune di LAVAGNA
Protocollo Generale
Nr.0031332 Data 14/10/2014
Tit. 02.15 Arrivo

100% LAVAGNA
Maggi Sindaco

CONSIGLIO COMUNALE DI LAVAGNA
GRUPPO CONSILIARE "100% LAVAGNA"

**INTERPELLANZA 14 ottobre 2014**

**Consigliere Andrea Geometra GIORGI**

Spett.le **Comune di LAVAGNA**
Stim.mo Segretario Generale **Dott. Ettore Monzu'**

Spett.le **Sindaco**
Spett.le **Consiglio Comunale**

**OGGETTO : TRASPARENZA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 1012 DEL 12.09.2014**

**Liquidazione contributo a A.S.D. LAVAGNA 90**

Il sottoscritto Andrea GIORGI , Consigliere di minoranza del Gruppo 100% Lavagna,

in conformità a quanto previsto dal "Regolamento per lo svolgimento del Consiglio Comunale" approvato con DCC n° 31 del 31/05/2007 e successivamente modificato con DCC n° 6 del 28/02/2008 e n° 9 del 14/03/2008, e in particolar modo a quanto previsto dall'art. 9 del Titolo I (prerogative e diritti dei Consiglieri Comunali)

**PREMESSO**

- Che lo scrivente ha valutato la Determinazione Dirigenziale n. 1012 in data 12.09.2014 a firma della Dirigente Dott. Lorella Cella avente ad oggetto "liquidazione del contributo richiesto **prot. 24380 del 31.07.2014** per collaborazione prestata nell'anno 2012",

- Che la determina rileva che le somme necessarie sono state impegnate *"sul capitolo 3653 del bilancio residui passivi 2012* ***riclassificato*** *ai sensi del D.P.C.M. 28.12.2011 – impegno n. 2404/1,*

**FA PRESENTE QUANTO SEGUE**

a) Il D.P.C.M. 28.12.2011 art. 7 comma 3 da la possibilità agli Enti Locali di riaccertare gli importi attivi e passivi pregressi e ne disciplina la competenza della Giunta Municipale imponendo però nel contempo che ciò avvenga entro la approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.
b) Nel caso specifico il rendiconto dell'esercizio precedente è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 20 in data 24 giugno 2014 mentre il riaccertamento degli importi attivi e passivi pregressi è stato approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 101 del 09 settembre 2014 **il cui riferimento è per altro omesso nella determina.**
c) Il riaccertamento degli importi attivi e passivi pregressi modifica di fatto SIA il bilancio di esercizio trascorso CHE quello futuro, ed è proprio per tale ragione che il Legislatore ha chiaramente imposto che il "riaccertamento" venga effettuato prima della approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,
d) La determina non specifica se il residuo pregresso che si è inteso recuperare avesse le stesse finalità e lo stesso creditore, ciò col rischio di incorrere in un c.d. "storno di residuo" ammesso in determinati casi per la contabilità dello Stato ma non per quella degli Enti locali,
e) La richiesta del contributo per l'anno 2012 da parte del beneficiario sarebbe avvenuta in data 31.07.2014, **quindi retroattiva,**

**QUINDI A PARERE DELLO SCRIVENTE NE CONSEGUE**

che la delibera di G.M. n. 101 del 09 settembre 2014 a seguito del sopravvenuto "riaccertamento" ha sostanzialmente modificato gli importi del bilancio di esercizio precedente approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 24 giugno 2014.
Sorgono quindi spontanei due dubbi:
il primo, più drastico, se il "riaccertamento" fuori termine non sia nullo,
il secondo, se detto "riaccertamento" , palesemente effettuato a termini decaduti, non debba necessariamente affrontare anche la valutazione da parte del Consiglio Comunale che in data 20 giugno 2014 ha sancito il bilancio di esercizio precedente.

**Chiede pertanto di chiarire la circostanza di cui alla delibera di G.M. n. 101/2014.**

Inoltre sorge il dubbio in merito alla efficacia legale/fiscale di una richiesta di contributo **retroattiva di due anni (2014 per il 2012)** quando molti cittadini si sono visti negare dall'Ente la retroattività di agevolazioni fiscali inerenti la I.C.I. e la T.A.R.S.U. per immobili non agibili o non utilizzati per non aver comunicato per tempo la sopravvenuta modificazione della condizione.

**FA ANCORA PRESENTE QUANTO SEGUE**

lo scrivente ritiene doveroso riferire che l'ultimo rinnovo del Consiglio Direttivo della A.S.D. LAVAGNA '90 ( anno 2010) vedeva eletta tra i suoi componenti tale Lorella Cella.
E' possibile che detto Direttivo, con scadenza quadriennale, sia ancora lo stesso.
Lo scrivente non ha assolutamente la certezza che tale persona coincida con la Dirigente dell'Ente ma, data la palese omonimia, la circostanza deve essere oggetto di doverosa verifica in quanto se si trattasse della stessa persona si potrebbe configurare un potenziale "conflitto di interessi" nella gestione delle determine nei confronti di detta associazione sportiva.

La presente segnalazione è formulata ai sensi della Legge 190/2012 in buona fede e nell'interesse della Collettività.

Con preghiera di discutere la presente interpellanza nel primo Consiglio Comunale utile , confida in una coerente presa di coscienza da parte del Consiglio Comunale stesso improntata come sempre alla massima trasparenza amministrativa.

Con osservanza,

Consigliere Comunale andrea giorgi